



Prot. n. RA/ 173971 /DC30

L'AQUILA, 25.07.2012

Alle **Province di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti**

Ai **Comuni**

Alle Associazioni **ANCI – UNCEM – UPI**

Alle **Aziende Sanitarie Locali**

*della Regione Abruzzo*

*Loro sedi*

**Oggetto: Obbligo esecuzione verifiche sismiche in attuazione all'OPCM n. 3274/2003 - Sollecito**

Si fa riferimento all'obbligo, imposto dall'art. 2, comma3 dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, di esecuzione di verifiche tecniche, a carico degli Enti proprietari, su tutti gli edifici e le infrastrutture "strategiche" ai fini di protezione civile o "rilevanti" per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Il termine ultimo per la realizzazione delle verifiche, in origine fissato entro 5 anni dalla pubblicazione della predetta Ordinanza, è stato più volte prorogato e, ad oggi, risulta fissato al **31 dicembre 2012**.

Considerata l'imminente scadenza dell'ultima proroga, e visto lo stato di attuazione incompleto delle verifiche su tutto il territorio regionale, si sollecitano gli Enti locali in indirizzo, che non avessero ancora provveduto, all'esecuzione di dette valutazioni della sicurezza degli immobili di proprietà aventi le caratteristiche di strategicità o di rilevanza, indicati negli elenchi approvati con la D.G.R. n. 438 del 29.03.2005 ed integrati, con le opportune precisazioni, con la successiva D.G.R. n. 1009 del 29.10.2008 (allegati B1 e B2).

Per la gestione degli esiti e per chiarire alcuni aspetti importanti relativi all'esecuzione delle verifiche sismiche, si invita alla lettura delle circolari esplicative emesse dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC), già trasmesse con precedente nota n. RA/206811 del 03.11.2010, disponibili on-line all'indirizzo [www.regione.abruzzo.it/protezionecivile](http://www.regione.abruzzo.it/protezionecivile).

Nel sottolineare l'importanza dell'argomento, si invitano gli Enti in indirizzo, proprietari delle suddette opere, a voler procedere con sollecitudine alle attività di competenza riportate nella presente nota e di tenere conto delle ulteriori indicazioni riportate nelle circolari esplicative emesse dal DPC.

In riferimento alle circolari del DPC, si precisa che non saranno più accettate le schede di "Livello 0" (il cui termine di trasmissione è scaduto il 31 marzo 2011), mentre rimane l'obbligo di trasmissione delle schede di "Livello 1-2" di sintesi delle verifiche sismiche da eseguire entro fine anno.

Gli esiti delle suddette verifiche andranno trasmessi alla scrivente Direzione, attraverso la compilazione della citata scheda di "Livello 1-2" a cui andranno allegate la relazione conclusiva e la relativa documentazione di supporto (elaborati grafici, prove sui materiali e geologiche eseguite, modellazione e fascicolo dei calcoli della verifica, etc.). La relazione dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni sull'immobile: anno di progettazione e costruzione, volumetria complessiva, interpretazione dei risultati della verifica, individuazione degli elementi più vulnerabili, ipotesi di intervento. La documentazione

trasmessa (una copia cartacea e su supporto digitale) sarà sottoposta, da parte degli Uffici regionali, al controllo di coerenza e confrontabilità dei risultati, al fine di poter inserire l'edificio verificato nella citata graduatoria regionale di priorità di intervento su edifici strategici e/o rilevanti a rischio sismico.

Detta graduatoria sarà utilizzata per la redazione dei programmi regionali di interventi di mitigazione del rischio sismico, in relazione all'entità ed alle tipologie di finanziamento che potrebbero rendersi disponibili nel tempo e per la prosecuzione dei programmi pluriennali attivati nelle annualità precedenti.

Le Amministrazioni e gli Enti attuatori delle verifiche, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione successivamente intervenuta che modifichi quanto già trasmesso (interventi di rafforzamento, miglioramento o adeguamento sismico, cambiamento di destinazione d'uso, dismissione o alienazione dell'immobile, etc.).

Alle Amministrazioni/Enti che dispongono già degli esiti di dette verifiche, si rimarca la responsabilità del proprietario sulla mancata effettuazione degli interventi sugli edifici che risultano con valore percentuale dell'indice di rischio molto basso o nullo ( $0,20 \div 0$ ). In questi casi, per stabilire quali provvedimenti adottare, in accordo a quanto riportato nella circolare applicativa delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni", si deve valutare le motivazioni per le quali non risultano soddisfatte le verifiche. Se dall'analisi statica l'edificio o l'infrastruttura non risulta verificata, l'Ente deve attivare immediatamente i provvedimenti del caso (modifica della destinazione d'uso, adottare opportune cautele, intervenire con lavori di miglioramento o adeguamento sismico). Se, invece, l'inadeguatezza dell'opera è da imputare alle azioni ambientali (es. terremoto) non controllabili dall'uomo e soggette ad incertezza, non deve intendersi obbligatoria l'immediatezza dei provvedimenti, sarà cura dell'ente proprietario calibrare le azioni ed i tempi di attivazione sulla base della gravità dell'inadeguatezza, delle conseguenze, delle disponibilità economiche e delle implicazioni in termini di pubblica incolumità. Rimane confermato l'obbligo sancito dall'OPCM n. 3274/2003, di programmare gli interventi su tali opere nella pianificazione triennale delle Amministrazioni proprietarie e/o gestori degli edifici.

Per l'opportuna diffusione, le citate Circolari, gli elenchi con le categorie di opere definite strategiche o rilevanti dalla Regione Abruzzo (Allegati A e B alla D.G.R. n. 1009/2008), le schede di "Livello 1-2" per gli edifici e per i ponti, sono disponibili sul sito web della Protezione civile regionale all'indirizzo [www.regione.abruzzo.it/protezionecivile](http://www.regione.abruzzo.it/protezionecivile) nella sezione "verifiche sismiche".

Cordiali saluti.

*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*

*ING. VINCENZO ANTENUCCI*



*IL DIRETTORE REGIONALE*

*ING. PIERLUIGI CAPUTI*

